



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 281/2025 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota dell'Agenzia del Demanio – Dir. Reg. Campania prot. n. 2317 del 27.1.26, con cui si richiedeva l'emissione di ordinanza finalizzata alla temporanea destinazione funzionale di un'area demaniale marittima interessata dell'esecuzione di interventi edili alla facciata del fabbricato ala ottocentesca del Comprensorio di Nisida della Guardia di Finanza (Caserma A. Cappellini) sito in via sbarcatoio Nisida n.46 – Napoli, che prevedono il posizionamento di una piattaforma elevatrice, e saranno eseguiti per conto dell'Agenzia del Demanio dalla affidataria ATI Compact Scarl Capogruppo-Mandataria, R.H. Builder S.p.a. (mandante), Foder S.r.l. (mandante), Codice Fiscale e P.IVA 06044391214, con sede legale in Roma, al Viale Giulio Cesare n.71;

RITENUTO opportuno rendere l'area individuata in planimetria libera da qualsiasi occupazione od attività che possa costituire intralcio alle lavorazioni da eseguire;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art.1

Dal 02/02/2026 al 02/03/2026 l'area demaniale marittima posta lungo la caserma Cappellini della Guardia di Finanza sita in via sbarcatoio Nisida 46 e meglio individuata nella allegata planimetria, è destinata esclusivamente all'esecuzione dei lavori in premessa menzionati. Essa dovrà essere sgombera da persone, attrezzature e cose. In detta area è vietato l'accesso, il transito, la fermata, la sosta di persone e veicoli (ad eccezione del personale e dei mezzi degli addetti ai lavori) ed ogni altro utilizzo dell'area demaniale in questione.

Art. 2

L'Impresa realizzatrice dei sondaggi in argomento dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. apporre adeguata segnalazione monitoria presso l'area indicante l'inizio delle attività;
2. provvedere alla delimitazione del sito interessato dai sondaggi con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti, e con una recinzione provvisoria avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento e possibili urti veicolari;
3. adottare nell'esecuzione delle attività tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice



e della Direzione Lavori;

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Napoli, li 30-01-2026


IL PRESIDENTE
dr. Eliseo CUCCARO



LEGENDA

- fascia occupazione luoghi con PLE
- reale Ingombro PLE

N.B. Si evidenzia che la piattaforma elevatrice effettuerà le lavorazioni sul prospetto della facciata in progressione, pertanto non occuperà mai l'intera fascia.



VIA NUOVA NSIDA n. 46
28121

